

Requisiti Previdenziali

pre-Decreto 78/31 maggio 2010

e

post-Decreto 78/31 maggio 2010



FP

Traccia a cura di V. La Monica

Situazione pre -Decreto legge 31 maggio 2010 n 78.

I lavoratori dipendenti, **già assicurati alla data del 31.12.1995**, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:

- 60 anni di età, per le donne¹², e 65 anni di età, per gli uomini;
- 20 anni di contributi.

Pensione di vecchiaia

Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti
31 marzo	1° luglio stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

Pensione di anzianità

I lavoratori dipendenti che richiedono la pensione devono essere in possesso di un requisito anagrafico pari ad almeno:

- 59 anni di età e raggiungere quota 95, nel periodo dall' 1.7.2009 al 31.12.2010;
- 60 anni di età e raggiungere quota 96, nel periodo dall' 1.1.2011 al 31.12.2012;
- 61 anni di età e raggiungere quota 97, a partire dall' 1.1.2013.

¹ Per le pubbliche impiegate iscritte INPDAP la pensione di vecchiaia si consegue alle età in tabella specificate

Anno	Età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

² **Art 12 comma 1 DL 31.5.2010 ."** I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni *per le lavoratrici del pubblico impiego*".... **Il DL quindi, non modifica il pensionamento per le donne nel pubblico impiego e resta ferma la disciplina di cui sopra specificata all'art 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.**

Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti
30 giugno	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo

Pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il	Lavoratori dipendenti
31 marzo	1° luglio stesso anno se 57 anni di età entro il 30 giugno
30 giugno	1° ottobre stesso anno se 57 anni di età entro il 30 settembre
30 settembre	1° gennaio anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo

Situazione post Decreto legge 31 maggio 2010 n 78

Pensione di vecchiaia e di anzianità (retributivi, misto e contributivo)

Finestra “a scorrimento”

Requisiti maturati	Lavoratori dipendenti
Dal 1.1.2011	1° febbraio 2012
—————→	12 mesi

I lavoratori dipendenti potranno andare in pensione dopo 12 mesi il raggiungimento del requisiti

La nuova normativa, di fatto, introduce un **aumento dell'età** di pensionamento. In particolare la normativa, ormai precedente, prevedeva delle finestre di uscita “fisse”, quattro per vecchiaia e due per anzianità (quattro per le anzianità con almeno 40 anni), a partire dalla data di maturazione del diritto. Ad esempio, un dipendente privato che avesse

maturato il diritto alla vecchiaia nel gennaio 2011 sarebbe uscito nel luglio 2011, mentre ora deve aspettare il febbraio 2012; se avesse maturato il diritto nel febbraio 2011, deve aspettare il marzo 2012 invece del luglio 2011. In media quindi ritardi di sei-sette mesi per i dipendenti. Per quel che riguarda l'**anzianità**, gli effetti sono meno accentuati in quanto l'attesa era comunque di circa sei mesi: un dipendente che avesse maturato il diritto tra il gennaio 2011 e il giugno 2011 poteva uscire solo nel gennaio 2012, mentre ora uscirà in uno dei mesi compresi tra il febbraio 2012 e il giugno 2012. L'attesa media è prolungata di circa tre mesi.

NB la precedente disciplina si applica:

1. lavoratori dipendenti in preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
2. a coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010
3. per personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
4. per lavoratori ai quali viene meno il titolo abilitante alla specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età.
5. È prevista una deroga, fino a un massimo di 10mila unità, per i lavoratori beneficiari d'indennità di mobilità, di mobilità lunga o percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore

TFS

Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011 il computo dei trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui all' articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.



Il calcolo della liquidazione avverrà in due quote: la prima è calcolata con il sistema del Tfs, per gli anni di servizio utile fino al 31 dicembre 2010; la seconda, per gli anni di servizio effettivo dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione, è calcolata con il sistema Tfr, che prevede l'accantonamento del 6,91% annuale

I tre sistemi di calcolo

Prestazione	Calcolo	Contribuzione lavoratore	Contribuzione datore di lavoro.
INPDAP (Stato) Indennità di Buonuscita	1/12 dell'80% ultima retribuzione compresa IIS per anni utili	2,50%	7,10%
INPDAP (Enti locali, Asl ecc) Indennità premio di fine servizio	1/15 dell'80% ultima retribuzione annua compresa IIS	2,50%	3,60%
TFR	Somma degli accantonamenti annui, pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dall'1,5% + 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo		6,91%

- **Corresponsione tfs/tfr**

il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta un tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego é effettuato:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, é complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, é complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale é pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale é pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, é complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il primo importo annuale é pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale é pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale é pari all'ammontare residuo.

NB. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni ovvero del primo importo annuale, (tre o sei mesi) con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

Le nuove disposizioni non si applicano in ogni caso con riferimento:

- a) alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;
- b) alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010.

Questioni aperte:

- a)** Il meccanismo del pro-rata funziona come quello previsto per il passaggio da tfs a tfr per l'adesione a previdenza complementare? In questo caso a partire dal 1.1.2011 andrà effettuato il calcolo, secondo la previgente disciplina, della prestazione maturata sino a quella data. L'importo così ottenuto costituisce il primo accantonamento a TFR che sarà poi rivalutato ai sensi dell'art. 2120 cc e sommato alle quote di accantonamento di TFR maturate dal 1 gennaio 2011 alla data della cessazione.
- b)** La disciplina che regola l'opzione al tfr, al fine di escludere che possa verificarsi un significativo danno fiscale relativamente al periodo di applicazione del trattamento di fine servizio prevede una serie di cautele. Per il TFS è ora previsto, infatti, un abbattimento dell'imponibile lordo per la parte di contribuzione che grava sul lavoratore (2,5%). Tale abbattimento non potrebbe operare per il TFR poiché non esiste contribuzione che incide sul lavoratore. Per tale ragione, quindi, è previsto che il TFR per i pubblici dipendenti si componga di due parti. Una prima parte composta dalle somme accantonate ogni anno e dalla loro rivalutazione, alla quale afferisce la normativa fiscale del TFR; l'altra, invece, relativa all'accantonamento calcolato al momento dell'opzione in base alla previgente disciplina e alla sua rivalutazione, alla quale si applicheranno gli abbattimenti di imponibile (26,04% nello Stato e 40,98% negli enti locali e nella Sanità) previsti per le indennità di fine servizio. **Tale disposizione è applicabile?**
- c) Base di calcolo.** Qual è la base di calcolo del TFR? Tutto ciò che il lavoratore percepisce, in funzione del rapporto del lavoro, compreso l'accessorio oppure il solo stipendio tabellare; l'intera indennità integrativa speciale; la retribuzione individuale di anzianità; la tredicesima mensilità e gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati ai sensi della preesistente normativa, ***ma non l'accessorio?***

- d) Che fine fa il contributo del 2,50%** previsto a carico del lavoratore per l'indennità di buonuscita e premio servizio? Il DPCM del 20 dicembre 1999, pubblicato sulla GU del 15/5/2000, modificato dal DPCM n.118 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per evitare l'aumento della retribuzione netta (che sarebbe scaturito dal rientro in busta paga del contributo del 2,50%), con un conseguente incremento della spesa pubblica, stabilisce una diminuzione della retribuzione lorda di pari importo del contributo soppresso, in modo da lasciare inalterata la retribuzione netta. Per evitare che la riduzione di retribuzione lorda abbia effetti riduttivi sulla pensione e su altri istituti, viene, parimenti, stabilito un incremento "figurativo" della retribuzione lorda, in misura pari alla riduzione, ai fini previdenziali, all'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contratti collettivi.
- e) Ultima questione. Fermo restando che l'aliquota di calcolo per il tfr è il 6,91% questa vale anche per l'aliquota di finanziamento delle PA o restano immutate le vecchie aliquote?

